Regolamento
per la rappresentanza degli Istituti Equipollenti in seno all'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte

Capo I: riunioni degli Istituti Equipollenti

Art. 1: Conferenza Permanente
Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione del rappresentante degli Istituti Equipollenti in sento alla Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e di collaborazione fra gli stessi relativamente alle questioni di comune interesse di competenza dell'Assemblea Regionale, col fine di garantire un flusso informativo costante volto a rendere effettiva, efficace ed attiva la partecipazione delle rappresentanze dei singoli Istituti Equipollenti in seno alla Assemblea Regionale per tramite del rappresentante comune in seno a questa.
Le Consulte degli Istituti Equipollenti del Piemonte si riuniscono in Conferenza Permanente almeno una volta ogni due mesi, in modo da consentire un adeguato e costante scambio informativo tra il rappresentante comune in Assemblea Regionale ed i rappresentanti degli studenti degli Istituti Equipollenti rappresentati e garantire la consultazione di questi nelle questioni di particolare rilevanza di competenza della Assemblea Regionale.
Ai fini del presente regolamento per Conferenza Permanente si intende la riunione dei rappresentanti delle Consulte degli Istituti equipollenti del Piemonte per le discussioni dei temi inerenti la rappresentanza in seno all'Assemblea Regionale, disciplinata dal presente regolamento.
La riunione delle rappresentanze degli Istituti Equipollenti del Piemonte non dà luogo ad un organo distinto ed autonomo rispetto alle Consulte degli studenti dei singoli istituti.
Ogni membro di ciascuna Consulta riunita in Conferenza ha diritto di voto. Si riuniscono in Conferenza le Consulte degli Studenti degli Istituti Equipollenti del Piemonte:
a) Accademia delle Belle Arti di Cuneo;
b) Accademia delle Belle Arti di Novara;
c) Accademia delle Belle Arti di Torino;
d) Conservatorio Statale di Musica di Alessandria;
e) Conservatorio Statale di Musica di Cuneo;
f) Conservatorio Statale di Musica di Novara;
g) Conservatorio Statale di Musica di Torino;
h) Scuola superiore per Mediatori Linguistici di Cuneo;
i) Scuola superiore per Mediatori Linguistici di Pinerolo;
j) Scuola superiore per Mediatori Linguistici di Torino.

Art. 2: convocazione
La Conferenza viene convocata in forma scritta da uno o più Presidenti delle Consulte o dal rappresentante degli Istituti Equipollenti in Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di motivata indifferibilità per ragioni di straordinaria necessità e urgenza.
La convocazione è trasmessa a tutte le Consulte degli studenti degli Istituti Equipollenti del Piemonte agli indirizzi e-mail di queste e da queste comunicati al rappresentante comune in Assemblea Regionale o, in mancanza, agli indirizzi e-mail istituzionali degli Istituti le cui Consulte non abbiano provveduto a tale comunicazione affinché i competenti uffici la trasmettano immediatamente ai rappresentanti degli studenti.
Le formalità e le modalità previste in ordine alla convocazione sono volte a dare piena attuazione al secondo comma del precedente articolo.
Contestualmente alla convocazione, il Presidente o il rappresentante presso l'Assemblea Regionale che la effettua trasmette, a pena di nullità della stessa, anche l'Ordine del Giorno.
Ogni rappresentante di ogni Consulta ha facoltà di inserire punti all'Ordine del Giorno dandone comunicazione a tutte le Consulte entro due giorni prima della seduta.
Tutte le attività il cui svolgimento è previsto ad opera del Presidente di Consulta ai sensi del presente

regolamento possono essere svolte in sua vece da altro rappresentante della medesima Consulta all'uopo incaricato dalla stessa.
È invalida la delibera di designazione del rappresentante degli Istituti Equipollenti in Assemblea Regionale e quella di sfiducia dello stesso in presenza di vizi inerenti le modalità e formalità della convocazione disciplinate dal presente articolo che abbiano impedito ad una o più Consulte di avere piena conoscenza della riunione o del suo oggetto.

Art. 3: riunioni e deliberazioni in sede di riunione in Conferenza Permanente
Le deliberazioni si intendono approvate se viene espresso voto favorevole da parte della maggioranza relativa delle Consulte presenti alla seduta.
Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al primo comma, si considera voto favorevole espresso dalla Consulta l'espressione di voti favorevoli da parte dalla maggioranza dei membri della stessa presenti alla seduta.
Ogni atto approvato in sede di Conferenza è immediatamente trasmesso alle Consulte che fossero assenti alla relativa seduta agli indirizzi mail di cui all’art.2, comma secondo.

Capo II: atti della Conferenza Permanente

Art. 4: verbali
Le discussioni e le deliberazioni di ogni seduta vengono tradotte in apposito verbale.
Il verbale di ogni seduta viene approvato entro la seduta successiva secondo le maggioranze di cui all'art. 3.
Qualunque membro di qualsiasi Consulta degli Istituti Equipollenti che esprima voto contrario all'approvazione del verbale o che intenda astenersi dall'approvazione di esso, ha diritto di far annotare in calce allo stesso le ragioni del suo mancato assenso alla approvazione del verbale.
La facoltà di cui al precedente comma è mantenuta anche per il caso degli atti di cui all'art. 5 trasmessi in via autonoma dal verbale, ma limitatamente ai vizi di legittimità procedimentale.
Per la redazione del verbale è incaricato in ogni seduta almeno un segretario redattore.
I verbali delle riunioni delle rappresentanze degli Istituti Equipollenti sono da considerarsi verbali delle singole Consulte ma vengono redatti ed approvati secondo il presente regolamento al fine di garantire identico contenuto. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori adempimenti previsti all'interno dei singoli Istituti Equipollenti per la redazione ed approvazione dei verbali delle relative Consulte degli studenti.

Art. 5: delibere della Conferenza Permanente
Oltre ai verbali, altri atti della Conferenza Permanente sono le delibere di designazione e di sfiducia del rappresentante in Assemblea Regionale.
Le delibere vincolano le Consulte facenti parte della Conferenza Permanente verso i terzi.
Le delibere di cui al presente articolo sono autonomi e suscettibili di essere trasmessi autonomamente rispetto al verbale che li contiene.
Anche per le delibere opera la previsione di cui all’ultimo comma del precedente articolo.

Capo III: rappresentanza in seno all'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Art. 6: Rappresentanza in Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Le Consulte degli Istituti Equipollenti designano di comune accordo un rappresentante degli Istituti Equipollenti in seno alla Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Raccolte le candidature in sede di Conferenza Permanente, la designazione avviene nel rispetto delle maggioranze di cui all'art. 3.

Il rappresentante degli Istituti Equipollenti deve essere scelto fra i membri della Consulta degli Studenti di un'istituzione di cui non faccia parte il rappresentante uscente.
In caso di cessazione, anche anticipata, dalla carica di rappresentante degli Istituti Equipollenti, la Conferenza per la designazione del nuovo rappresentante è convocata da uno qualsiasi dei Presidenti

delle Consulte entro quindici giorni dalla avvenuta cessazione o dalla notizia della stessa.
Della designazione del rappresentante degli Istituti Equipollenti in seno alla Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte è redatta formale delibera, contenuta nel verbale della seduta, da cui risulti, a pena di inefficacia della stessa, il rispetto delle modalità e formalità della convocazione della riunione ed il quorum deliberativo di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 7: decreto direttoriale

La delibera di cui all'ultimo comma dell'art.6 è redatta entro sette giorni dalla seduta dai segretari redattori individuati nella stessa e poi immediatamente trasmessa al Direttore di uno degli Istituti Equipollenti del Piemonte, individuato nella stessa seduta in cui ha avuto luogo la designazione del rappresentante, affinché trasmetta con proprio decreto la avvenuta designazione del rappresentante agli uffici competenti per la nomina.
In caso di impedimento del Direttore individuato ai sensi del comma precedente, la deliberazione della Conferenza Permanente è trasmessa al Direttore di qualunque altro Istituto Equipollente del Piemonte affinché sia egli a provvedere.

Art. 8: doveri del rappresentante degli Istituti Equipollenti

Il rappresentante degli Istituti Equipollenti rappresenta tutti gli studenti di tutti gli Istituti Equipollenti del Piemonte e agisce nell'esclusivo interesse di questi.
Il rappresentante degli Istituti Equipollenti aggiorna in modo costante e tempestivo le Consulte degli studenti degli Istituti Equipollenti attraverso la riunione di queste in Conferenza Permanente sulle attività dell'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e collaborain quella sede con gli altri rappresentanti secondo i principi di buona fede e di leale collaborazione. Ogni membro della Conferenza Permanente può richiedere informazioni o chiarimenti sull'operato del rappresentante degli Istituti Equipollenti, che ha obbligo di rispondere.

Art. 9: cause di cessazione dalla carica di rappresentante degli Istituti Equipollenti

Sono cause di cessazione dalla carica di rappresentante degli Istituti Equipollenti:
a) la scadenza del mandato;
b) la perdita della qualifica di rappresentante degli studenti all'interno della propria istituzione;
c) le dimissioni;
d) eventuali altre cause di cessazione dalla carica previste dal Regolamento dell'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
e) la motivata sfiducia per gravi inosservanze del presente regolamento o dei principi di buona fede e di leale cooperazione del Rappresentante degli Istituti Equipollenti votata da almeno il 70% delle Consulte presenti alla seduta e trasmessa alla Presidenza della Assemblea Regionale.
La sfiducia è esaminata dalla Assemblea Regionale che ne verifica la regolarità formale e dichiarata da questa.

Art. 10: Approvazione del Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione di Edisu Piemonte è l’organo competente all’approvazione del presente Regolamento e di ogni sua successiva modifica, ai sensi dell’art. 20 comma m) della Legge Regionale n.16 del 18 marzo 1992.
Edisu Piemonte provvede a trasmettere il proprio atto di approvazione alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza.